

PLIS DI SAN COLOMBANO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale



**Parco della collina
di San Colombano**

REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO



PREMESSA

L'obiettivo del presente Regolamento è di conservare, valorizzare e tutelare la biodiversità del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), coinvolgere tutti i cittadini nella protezione e rispetto dell'ambiente, in attuazione della vigente convenzione *“PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E LA VIGILANZA NEL PARCO”* in essere tra i comuni di San Colombano al Lambro (Mi), Miradolo Terme (Pv), Graffignana (Lo), Inverno e Monteleone (Pv) e Sant'Angelo Lodigiano (Lo).

Resta altresì inteso che, purché non in contrasto con gli obiettivi del Parco, il presente Regolamento potrà essere oggetto di proposte di integrazione da parte ogni Comune in funzione delle tipicità territoriali o di particolari sopravvenute esigenze.

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Gestione prelievo delle risorse naturali
Articolo 3	Accesso e circolazione
Articolo 4	Divieti
Articolo 5	Manifestazioni
Articolo 6	Orti
Articolo 7	Elenco specie vegetali ammesse
Articolo 8	Vigilanza
Articolo 9	Sanzioni
Articolo 10	Norme finali

Art.1 – FINALITA'

Il presente Regolamento è finalizzato alla gestione coordinata ed omogenea di alcuni aspetti territoriali del Parco e disciplina le modalità di accesso, fruizione e gestione delle risorse dell'intero territorio del Plis di San Colombano; ciò nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni aderenti e tenuto conto delle competenze delle Province/Aree Metropolitane e della Regione Lombardia.

Art.2 – GESTIONE PRELIEVO DELLE RISORSE NATURALI

Le attività di gestione e prelievo delle risorse ambientali del Plis di San Colombano, nel rispetto della biodiversità, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale o di Città Metropolitana ed in particolare:

- per l'attività agricola, pesca, silvicolturale e di raccolta funghi la L.R. N. 31/2008 e il Reg. Regionale N. 5/2007 e s.m.i.;
- *per l'attività venatoria la L.R.n.26/1993 e s.m.i ;*
- per l'attività di raccolta della flora spontanea, il monitoraggio delle specie esotiche invasive e la protezione della piccola fauna la L.R. N. 10/2008 e s.m.i.

Non sono ammesse, in tutto il territorio del PLIS, le seguenti attività: estrazione di materiali inerti, smaltimento di rifiuti, spandimento di fanghi e gessi di defecazione sui terreni.

Art. 3 – ACCESSO E CIRCOLAZIONE

1. All'interno del Parco la circolazione pedonale è libera, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate e nel rispetto della proprietà privata.
2. La circolazione in bicicletta e mountain bike è limitata agli itinerari predisposti quali strade vicinali, strade interpoderali e/o silvo pastorali convenzionate, strade provinciali, strade comunali.
3. La circolazione a cavallo o altro animale da trazione, sia a sella che a calesse, è consentita nel rispetto di quanto previsto al punto 1 del presente articolo e conducendo l'animale esclusivamente ad un'andatura idonea, in condizioni di sicurezza. In caso di più cani e animali condotti vige l'obbligo di disporsi in fila indiana. I conducenti devono sempre dare la precedenza di transito a pedoni e ciclisti e prestare particolare attenzione a non recare alcun nocumento ai mezzi agricoli nello svolgimento delle proprie funzioni.
4. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade vicinali, comunali e sovra comunali, nelle aree di parcheggio e sulle strade di servizio nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione. Sono esclusi da tale divieto:
 - i mezzi agricoli;

- i mezzi di servizio, vigilanza e pronto intervento dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici o Enti di erogazione di servizi pubblici;
- i mezzi dei proprietari o conduttori dei terreni serviti da queste strade, nonché quelli necessari per i lavori o attività temporanee autorizzate e per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia.

Art. 4 – DIVIETI

All'interno del territorio del Parco è vietato:

1. la circolazione con qualsiasi motoveicolo e autoveicolo per uso ludico o per effettuare gare su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle strade vicinali, comunali e sovra comunali. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da Euro 50 a euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia.
2. lasciare in stato di incuria e abbandono superfici agricole. Il proprietario è tenuto comunque ad evitare la infestazione con rovi, robinie, ed altre infestanti eseguendo o facendo eseguire i lavori necessari al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
3. alterare il regime e la composizione delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive o canali, modificare l'assetto idrografico ed idrogeologico. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
4. prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore senza specifica autorizzazione degli Enti competenti. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
5. sopprimere, interrompere o deviare strade campestri o forestali in assenza di autorizzazione del Comune di competenza. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
6. produrre suoni o rumori che possano arrecare disturbo alla fauna selvatica. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
7. accendere fuochi all'aperto, nei periodi non consentiti. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 300, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;

8. il campeggio, salvo l'attendamento occasionale per un periodo massimo di 48 ore di gruppi scoutistici ed escursionistici ad esclusivo fine educativo e ricreativo e previa autorizzazione del Comune competente territorialmente, (sentito l'Ufficio Tecnico del Plis Comune capofila) ed ottenuto il consenso del proprietario o conduttore del fondo che è responsabile della fruizione e del ripristino del sito. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
9. condurre cani ed animali vari senza guinzaglio e/o strumenti che ne consentano la "gestione". La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 300. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
10. addestrare cani/animali da caccia, difesa o guardia al di fuori delle zone ed aree appositamente attrezzate allo scopo o date in uso ad associazioni con finalità di interesse pubblico (tali ambiti devono essere appositamente delimitati e segnalati). La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
11. abbandonare, stoccare, spandere e/o disperdere rifiuti di qualsiasi genere, o ammassare anche temporaneamente materiali di qualsiasi natura fuori dalle aree consentite ad eccezione dell'ammasso di stallatico nei periodi consentiti. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
12. installare cartelli e manufatti pubblicitari e non di qualunque natura e scopo fatta eccezione per la segnaletica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria, approvata ed autorizzata dal Comune territorialmente competente. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
13. costituire nuovi fondi chiusi, fatta salva la recinzione delle pertinenze edilizie secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti nonché delimitazioni in legno, eventualmente accompagnate da siepi, a tutela delle attività agricole particolarmente vulnerabili. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
14. svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia;
15. l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione del Comune del Parco competente per territorio. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500;
16. lo spargimento di fanghi. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500. Se la violazione è nuovamente commessa, la violazione è da Euro 100 a Euro 500, salvo eventuale altre sanzioni di diversa tipologia.

Art. 5 – MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni di carattere sportivo e/o folkloristico all'interno del Parco sono soggette a nulla osta da parte del Comune competente, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Plis (Comune capofila) ed opportuna verifica di compatibilità ambientale.

Andrà altresì verificata la presenza di altre attività programmate all'interno del Parco, al fine di evitare sovrapposizioni o incompatibilità fra eventi diversi.

Nel caso in cui la manifestazione interessi oltre a quello pubblico anche ambiti privati sarà necessario avere il consenso dei proprietari dei fondi interessati.

La richiesta di nulla osta dovrà pervenire al Comune competente almeno trenta giorni prima della data della manifestazione e dovrà riportare i recapiti del richiedente, del responsabile della manifestazione, nome e programma della manifestazione e numero atteso di partecipanti, oltre al luogo dello svolgimento.

Gli organizzatori delle manifestazioni sono responsabili del ripristino della area utilizzata rimuovendo insegne, cartelli ed altro utilizzati nel corso dell'evento.

Tutte le manifestazioni dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle peculiarità produttive, ambientali e naturali dei siti interessati, oltre che del presente Regolamento.

Ogni eventuale alterazione ai siti dovrà essere ripristinata tempestivamente, a cura e spese del soggetto richiedente il nulla osta, compresa la pulizia dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale segnaletica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500.

Art. 6 – ORTI

Gli orti e gli eventuali relativi capanni per ricovero attrezzi sono ammessi nel rispetto della normativa vigente nel Comune di pertinenza. Gli orti privati devono essere condotti secondo regole di buona gestione e decoro.

Art. 7 – ELENCO SPECIE VEGETALI AMMESSE

Per la formazione di nuovi boschi e strutture vegetali lineari, rimboschimenti, miglorie forestali e recuperi ambientali è consentito l'utilizzo delle seguenti specie considerate autoctone, salvo specifiche indicazioni degli Enti competenti per la difesa fitosanitaria:

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Berberis vulgaris	Crespino (*)
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Celtis australis	Bagolaro
Cornus mas	Corniolo (*)
Cornus sanguinea	Sanguinello (*)
Corylus avellana	Nocciolo (*)
Crataegus monogyna	Biancospino (*)
Euonymus europaeus	Berretto da prete o fusaggine (*)
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Juglans regia	Noce
Ligustrum vulgare	Ligustro (*)
Morus ssp	Gelso
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Populus alba	Pioppo bianco

Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Prunus padus	Pado
Prunus spinosa	Prugnolo (*)
Quercus cerris	Cerro
Quercus robur	Farnia
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Rhamnus frangula	Frangola (*)
Rosa canina	Rosa canina (*)
Salix alba	Salice bianco
Salix ssp	Salicone e Salici
Sambucus nigra	Sambuco (*)
Sorbus domestica	Sorbo domestico
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrale
Ulmus minor	Olmo
Viburnum lantana	Viburno lantana (*)
Viburnum opulus	Viburno palla di neve (*)

**specie arbustive*

Art. 8 – VIGILANZA

La Vigilanza all'interno del P.L.I.S. è svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco della Collina di San Colombano, ai sensi delle vigenti normative, così come previsto e indicato dalla Regione stessa, oltre che dai Corpi o Servizi di Polizia Locale dei Comuni del Parco e dagli organi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa dello Stato, della Regione, delle Province e Città Metropolitana, ciascuno per quanto di competenza.

Art. 9 – SANZIONI

Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

L'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. n. 86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.81 n. 689 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, nonché delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge o dai vigenti regolamenti comunali, chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni/integrazioni.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro i termini di legge dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuato nel Sindaco del Comune ove è stata accertata la violazione.

Gli importi derivanti dalle sanzioni applicate verranno versati all'Ente capofila, e destinate agli investimenti all'interno del Parco.

Art. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni in materia emesse dagli Enti sovraordinati.